



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

### **Decreto legislativo 150/2009 e sentenze della Magistratura del lavoro: non applicazione alla Polizia di Stato.**

A seguito delle sentenze della Magistratura del Lavoro di Salerno, Imperia e Treviso - emesse a seguito di richiesta da parte di alcune OO.SS. di accertamento di condotta antisindacale del Dirigente in merito al mancato rispetto delle procedure previste dal vigente ANQ - ci viene segnalato che in alcuni uffici, in sede di rinnovo degli accordi relativi alla reperibilità o altre tipologie per le quali le procedure prevedono le trattative ed intese con le OO.SS., i dirigenti utilizzerebbero il contenuto delle richiamate sentenze per applicare alcune specifiche statuizioni contenute nel citato decreto legislativo 150/2009 sostenendo che, ormai alla luce delle predette sentenze il dirigente non ha più alcun obbligo di rispettare le procedure in essere per effetto del vigente ANQ.-

In merito, premesso che le richiamate sentenze hanno rilevanza solo tra le parti in lite, è opportuno precisare due aspetti fondamentali che, ad oggi confermano la non applicabilità del suddetto decreto legislativo al personale della Polizia di Stato.

La prima attiene a quanto statuito dall'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 165/2001 il quale statuisce che "...rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti il personale...delle Forze armate e di polizia...". Tale previsione, in relazione anche a quanto previsto dal D.Lgs.vo 150/2009 fa ritenere, con fondata ragionevolezza che le procedure relative alla determinazione degli orari di lavoro, così come quelli in deroga e quelli relativi alla reperibilità pattizia ex art.18 ANQ restano disciplinati dal vigente ANQ e che, pertanto possono trovare applicazione solo in rispetto delle regole e delle procedure fissate dallo stesso accordo.

La seconda, che supporta la prima attiene ad una nostra nota specifica sulla questione, inviata al Dipartimento della P.S. proprio per chiedere chiarimenti circa l'applicabilità del D.Lgs.vo 150/2009 anche al personale della Polizia di Stato o se, invece come il SIULP ritiene per noi restano

#### **FLASH nr. 33 - 2014**

- Decreto legislativo 150/2009 e sentenze della Magistratura del lavoro: non applicazione alla Polizia di Stato.
- SPY PEN, quando è legittimo l'uso e quali sono i rischi?
- I rischi a cui sono sottoposti i dipendenti pubblici e possibili rimedi



ferme le regole e le procedure fissate con l'accordo nazionale quadro.

Su tale richiesta l'Amministrazione, attesa la delicatezza della materia e la delicata situazione di disallineamento che si potrebbe verificare per effetto di quanto statuito dal richiamato articolo 3 del D. Lgs.vo 165/2001, ha ritenuto di dover interessare la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'innovazione proprio per avere una risposta univoca ed omogenea per tutto il comparto proprio in considerazione della specificità del nostro comparto e che i principi fissati nel D.lg.vo 195/95 e successive integrazioni e innovazioni che, come noto hanno effetto su tutte le amministrazioni del comparto stesso.

Tutto ciò premesso, alla luce anche delle argomentazioni riportate, nel ribadire che ad oggi il D.L.gvo. 150/2009 non trova applicazione per il personale della Polizia di Stato, riteniamo indispensabile che le Segreterie Provinciali che dovessero trovarsi di fronte a dirigenti che vogliono dare applicazione al richiamato decreto 150/2009, a seguito delle predette pronunce della Magistratura del lavoro, debbano opporsi dandone immediatamente avviso alla Segreteria Nazionale affinché interessi il Dipartimento per la doverosa e puntuale osservanza del vigente ANQ.



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in corso

di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web [www.cardelicchioassicurazioni.com](http://www.cardelicchioassicurazioni.com) dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale

## SPY PEN, quando è legittimo l'uso e quali sono i rischi?



Ci viene chiesto da più parti e sempre più frequentemente quando è legittimo l'uso delle SPY PEN (o di altri apparecchi utili alla videoregistrazione) e quali sono i rischi che si corrono per l'utilizzo improprio o comunque non autorizzato di apparecchiature che consentono di catturare immagini o conversazioni.

Ferma restando i casi nei quali si configurano veri e propri reati punibili in sede penale, l'utilizzo di tali strumenti può far incorrere anche nelle violazioni delle regole che disciplinano la tutela della privacy e dei dati sensibili.

Al fine di dare una prima risposta su questa delicata materia, e senza voler essere accusati di ostruzionismo o altro, riteniamo opportuno riportare un commento sulla problematica, redatto dall'avvocato Eulalia Olimpia POLICELLA a seguito della sentenza nr.18908 della Corte di Cassazione e riportato su LEX24.

Con un'interessante e recente sentenza (nr. 18908 del 13 maggio 2011) la Corte di Cassazione ha ritenuto che la registrazione, da parte di un investigatore privato, di conversazioni cui lo stesso aveva partecipato in un bar e negli uffici della Guardia di finanza mediante l'uso di una penna con registratore e telecamera incorporati, non integra il delitto di illegittimo trattamento dei dati personali.

Va, tuttavia, evidenziato che i giudici sono intervenuti al fine di pronunziarsi circa la liceità di un decreto di convalida di sequestro probatorio di una penna che i partecipanti alla conversazione, nel caso di specie un maresciallo ed un maggiore, avevano riconosciuto trattarsi di uno strumento che consentiva la registrazione della conversazione.

Il delitto di illegittimo trattamento dei dati personali si integra nel caso in cui sussista un documento e venga violata una delle disposizioni espressamente indicate dall'art. 167 del Codice privacy (tra cui l'art. 23 che richiede di raccogliere il consenso quale condizione di liceità del trattamento); nella fattispecie disaminata dai giudici di legittimità l'accusa aveva ritenuto che la registrazione della conversazione in mancanza del consenso dei soggetti che vi avevano partecipato avesse integrato il delitto di illegittimo trattamento dei dati personali proprio perché l'investigatore privato avrebbe omesso di raccogliere preventivamente il consenso, ai sensi dell'art. 23 del Codice privacy, dei soggetti interessati cui si riferivano i dati personali appunto registrati e che le informazioni avrebbero costituito oggetto di comunicazione sistematica o di diffusione.

La difesa, invece, aveva evidenziato che i dati erano stati raccolti solo per fini esclusivamente personali da parte dell'investigatore privato e che non erano destinati alla comunicazione sistematica oppure alla diffusione.

Il delitto di illegittimo trattamento dei dati personali si integra nel caso in cui sussista un documento e venga violata una delle disposizioni espressamente indicate dall'art. 167 del Codice privacy (tra cui l'art. 23 che richiede di raccogliere il consenso quale condizione di liceità del trattamento); nella fattispecie disaminata dai giudici di legittimità l'accusa aveva ritenuto che la registrazione della conversazione in mancanza del consenso dei soggetti che vi avevano partecipato avesse integrato il delitto di illegittimo trattamento dei dati personali proprio perché l'investigatore privato avrebbe omesso di raccogliere preventivamente il consenso, ai sensi dell'art. 23 del Codice privacy, dei soggetti interessati cui si riferivano i dati personali appunto registrati e che le informazioni avrebbero costituito oggetto di comunicazione sistematica o di diffusione.

La difesa, invece, aveva evidenziato che i dati erano stati raccolti solo per fini esclusivamente personali da parte dell'investigatore privato e che non erano destinati

alla comunicazione sistematica oppure alla diffusione.

### **Registrazione di conversazioni e consenso**

I giudici di Piazza Cavour hanno correttamente evidenziato che nel caso concreto la registrazione occulta di una conversazione da parte di uno dei soggetti presenti non importava la necessità di raccolta del consenso preventivo dello stesso, ai sensi dell'art. 23 del Codice privacy, poiché l'art. 5 del Codice privacy stabilisce l'applicabilità del Codice privacy anche ai soggetti privati che eseguono dei trattamenti per fini esclusivamente personali solo nel caso in cui essi procedano ad una diffusione o comunicazione sistematica dei dati personali raccolti (in tal senso v. Cass. Pen. sent. nr. 26680 del 2004; Cass. Pen. sent. nr. 5728 del 15 febbraio 2005).

La decisione del Legislatore di assoggettare anche i privati all'applicazione integrale del Codice privacy nei casi di diffusione o di comunicazione sistematica dei dati (l'esempio tipico costituisce la pubblicazione dei dati sui siti Internet accessibili a chiunque) è giustificata dalla circostanza che queste operazioni possono risultare particolarmente lesive del diritto alla riservatezza considerato il numero considerevole di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali.

Nel caso di specie, invece, non vi era stata alcuna comunicazione o diffusione dei dati da parte dell'investigatore privato.

E' interessante, ad ogni modo, rilevare che i giudici hanno ritenuto corretta la decisione di convalidare il decreto di sequestro probatorio della penna poiché questa misura di natura non cautelare ma di ricerca dei mezzi di prova non richiede l'accertamento dell'integrazione di un reato bensì semplicemente la possibilità che il reato si integri anche solo astrattamente e che nel caso di specie ben avrebbe potuto il privato successivamente alla registrazione procedere alla sua diffusione o comunicazione sistematica.

La questione avrebbe assunto maggiore interesse giuridico nel caso in cui l'attività di registrazione della conversazione fosse stata eseguita da parte dell'investigatore non per fini esclusivamente personali ma a seguito del conferimento di un mandato investigativo da parte di un cliente.

In tal caso, infatti, l'investigatore avrebbe operato un trattamento non per fini esclusivamente personali bensì quale soggetto professionale autorizzato ai sensi dell'art. 134 del TULPS cui si applica indubbiamente non solo le prescrizioni di cui al Codice privacy ma anche le norme di cui all'All. A6 del Codice deontologico per il trattamento dei dati per fini difensivi.

Ovviamente anche in caso di raccolta dei dati per fini difensivi non si integrerà il delitto di illegittimo trattamento dei dati personali posta l'applicabilità della cosiddetta esimente difensiva che consente di procedere al trattamento dei dati senza il consenso del soggetto interessato nel caso in cui i dati siano impiegati per esigenze difensive (v. art. 24, comma 1, lett. f del Codice privacy).

Dalla lettura della sentenza, purtroppo, non si evincono le ragioni effettive per le quali l'investigatore, che normalmente viene incaricato di eseguire indagini di natura difensiva, avesse proceduto all'attività di registrazione ma la mancanza di rilievi specifici sul punto deve lasciare ragionevolmente ritenere che la raccolta del dato fosse preordinata al conseguimento di una finalità difensiva propria e non del Committente.

### **Registrazione di conversazioni ed informativa**

Nel caso sopra prospettato residua, tuttavia, in capo all'investigatore l'obbligo di procedere al rilascio dell'informativa al soggetto interessato che partecipa alla conversazione, ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, con l'ovvia conseguenza della vanificazione dell'attività di indagine difensiva.

Come si ricorderà la Cassazione, con la sentenza 15076/2005, ha confermato il

provvedimento di divieto del trattamento emesso da parte del Garante inerente una relazione investigativa dalla quale si evinceva chiaramente che un investigatore privato aveva proceduto alla registrazione di una lunga conversazione senza informare preventivamente della propria qualifica di investigatore gli altri soggetti che partecipavano alla conversazione. La fattispecie concreta sulla quale i giudici di piazza Cavour si sono espressi concerneva un'indagine difensiva finalizzata ad accertare la violazione di un patto di non concorrenza da parte di un dirigente di azienda.

Il mancato rilascio dell'informativa non integra il delitto di illegittimo trattamento ma espone alla sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 36.000 come da art. 161 del Codice privacy ed all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieti del trattamento dei dati da parte del Garante.

La decisione circa l'utilizzabilità in giudizio della prova raccolta, tuttavia, come evidenziato con una pluralità di decisioni emesse dal Garante privacy, resta affidata, ai sensi dell'art. 160 comma 6 del Codice privacy, al giudice innanzi al quale la prova viene prodotta.

### **Le registrazioni tra presenti**

Riguardo la registrazione di conversazioni da parte di soggetti presenti si ricorda che la giurisprudenza si è già espressa circa la liceità dell'attività di registrazione delle conversazioni laddove effettuata da parte di uno dei soggetti presenti alla conversazione nonché circa l'ammissibilità della registrazione come prova salvo che vi siano specifici divieti dovuti a particolari circostanze come l'oggetto della conversazione o la natura dei soggetti che vi partecipano (V. Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747).

In conclusione appare indubbio che la registrazione di telefonate o di conversazioni debba essere disaminata dalla giurisprudenza non solo tenendo conto dei risvolti penali (delitto di illegittimo trattamento dei dati personali o intercettazione di comunicazioni) ma anche dei profili amministrativi considerata l'ampia tutela ai dati personali, tra cui ovviamente rientra la voce, fornita dal Testo unico per la protezione dei dati personali.

---

### **Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP**



Nella sezione news del nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un'offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all'ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in "La storia e l'antropologia due fenomeni collegati".

Il percorso ha come obiettivo l'acquisizione di una cultura innovativa dell'analisi dei territori e di specifiche competenze nell'elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d'analisi destinati a decisori finali.

## **I rischi a cui sono sottoposti i dipendenti pubblici e possibili rimedi**

Capita spesso che i colleghi ci chiedano chiarimenti in ordine alla possibilità di rispondere personalmente dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio del servizio istituzionale e dei possibili rimedi sotto forma di copertura assicurativa.

Una prima ipotesi di responsabilità è quella amministrativa derivante dal risarcimento di un danno al terzo.

Il principio generale è che l'Ente Pubblico risponde dei danni procurati a terzi anche per colpa lieve, intesa quale omissione dell'ordinaria diligenza da parte del dipendente che ha materialmente commesso il fatto o ha omesso di tenere un comportamento dovuto.

La responsabilità personale e diretta del pubblico dipendente sussiste solo nel caso in cui il medesimo abbia tenuto una condotta gravemente colposa o dolosa. In questo caso la Pubblica Amministrazione che abbia risarcito il danno a terzi può rivalersi nei confronti del dipendente che ha cagionato il danno.

Si tratta della cosiddetta responsabilità amministrativa, definita quale responsabilità che incombe sul dipendente pubblico che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio ente di appartenenza. Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale la responsabilità amministrativa patrimoniale si configura in capo al pubblico dipendente o al funzionario, dunque al soggetto legato all'Ente da un rapporto di servizio, allorché sussistano una serie di elementi costitutivi che possono di seguito riassumersi come:

- un comportamento commissivo od omissivo,
- un evento dannoso per l'erario consistente in un pregiudizio economicamente valutabile;
- il rapporto di causalità tra condotta antidoverosa ed evento dannoso;
- l'elemento soggettivo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave.

In pratica, uno stesso comportamento tenuto dal pubblico dipendente può dar luogo sia ad una responsabilità civile nei confronti dei terzi sia ad una responsabilità per danno erariale nei confronti dell'ente di appartenenza.

Ad esempio il pubblico dipendente, responsabile di un procedimento finalizzato all'emanazione di un provvedimento, può, in conseguenza del proprio illegittimo operato, determinare un danno economicamente valutabile ad un terzo interessato.

Il giudizio di risarcimento del danno, a titolo di responsabilità civile, può essere rivolto sia nei confronti del responsabile del procedimento, sia nei confronti dell'Amministrazione, che è responsabile in via solidale con il pubblico dipendente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione. Nell'ipotesi in cui la domanda di risarcimento sia accolta, il danno potrà essere risarcito sia dal dipendente, responsabile per dolo o colpa grave, sia dall'Amministrazione di appartenenza.

Il danno erariale, consistente nell'esborso di denaro pubblico necessario per risarcire il terzo può dar luogo, ad iniziativa della procura della Corte dei Conti, ad un giudizio di responsabilità amministrativa che potrebbe concludersi con una condanna del dipendente pubblico a reintegrare l'ente di appartenenza dei danni procurati dal proprio illegittimo comportamento, nei casi in cui sussistano tutti i presupposti precedentemente indicati.

Vi è poi una seconda ipotesi di responsabilità del dipendente pubblico che viene definita amministrativo contabile, è quella che presuppone l'esistenza di gestione di valori o denaro pubblico da parte dell'agente contabile e che si fonda sul mancato

adempimento di obblighi di servizio o doveri derivanti dal proprio mandato o dal rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, da cui sia derivata una perdita patrimoniale al proprio Ente di appartenenza. Si tratta della responsabilità contabile, che riguarda i soggetti preposti al maneggio di denaro pubblico, e tenuti al rendiconto. Sull'operato di detti soggetti, "contabili" è pure competente, in sede di giudizio di conto, la Corte dei Conti, chiamata ad accertare l'eventuale responsabilità contabile dei soggetti competenti al maneggio di denaro pubblico, e ad emettere un'eventuale sentenza di condanna.

Come tutelarsi contro i rischi della Responsabilità Civile Patrimoniale? L'unico rimedio potrebbe essere una polizza assicurativa.

Al riguardo, nel ricordare che la responsabilità del Dipendente o dell'Amministratore Pubblico si suddivide in Dolo e Colpa, occorre chiarire che il Dolo non è assicurabile in quanto trattasi di atto svolto volontariamente dal responsabile.

La Colpa, invece, si ha quando si compie senza volere, un fatto illecito per imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline. La Colpa si suddivide, poi, in Colpa Lieve e Colpa Grave.

Poiché il dipendente pubblico è personalmente responsabile in caso di colpa grave, una polizza assicurativa che copra la colpa grave oltre che essere individuale non può essere stipulata dalla stessa Amministrazione datrice di lavoro, a favore del dipendente.

Questo, perché il Testo Unico del Pubblico Impiego prevede che, in caso di colpa grave, il dipendente pubblico è personalmente responsabile del pregiudizio economico causato all'Ente, che pertanto ha diritto di rivalersi nei suoi confronti.

La legge del 24 dicembre 2007 n. 244 "finanziaria 2008", sancendo la nullità del contratto assicurativo stipulato per tale rischio dall'ente di appartenenza, ha di fatto ribadito che deve essere il singolo individuo a stipulare autonomamente la copertura assicurativa.

La giurisprudenza ha più volte offerto definizioni della colpa grave.

Vi sono sentenze che fanno coincidere l'istituto con un atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni, di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, di negligenza massima, nonché nell'agire senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza osservare quel grado minimo di diligenza che tutti, comprese le persone al di sotto della media sociale, quanto a cautela e diligenza, sono in grado di usare(ad es. C. d. C veneto n. 71 del 1997).

E', pertanto, frequente ( ad es sez. II n. 73 del 1997) il riferimento allo scostamento dal basilare parametro del "buon padre di famiglia", che concretizzerebbe quella "culpa lata" propria di chi non "intelligit quod omnes intelligunt".

Altre pronunce, nel caso di colpa grave in attività giuridica, fanno riferimento al grado di anomalia e di incompatibilità dei comportamenti concreti rispetto agli schemi normativi astratti di comportamento, ivi compreso il dovere di svolgere i propri compiti con il massimo di lealtà e diligenza( ad es. sez. III n. 153 del 1997).

Vi sono poi che rinviano al concetto di colpa professionale, nel senso che, in genere, rifuggono dall'uso dei superlativi; non fanno riferimento a generici comportamenti scriteriati, abnormi o grossolanamente negligenti, bensì alla colpa grave del professionista, che si manifesta con la mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista( ad es. sez. Emilia n. 697 del 1996).

Dello stesso ordine di idee sono quelle pronunce le quali affermano che la colpa grave deve essere valutata con tanto maggior rigore quanto maggiori e più elevate siano le

funzioni e la qualificazione professionale dell'agente( ad es. sez. II n. 31 del 1998).

Vi è poi un indirizzo che tiene in particolare considerazione tutte le circostanze che possono influire sull'atteggiamento psicologico dell'agente.

In proposito può citarsi la sentenza della sez. Toscana n. 313 del 1997, per la quale la determinazione del grado della colpa deve essere compiuta tenendo conto delle qualità dell'agente, al fine di stabilire il quantum di esigibilità dell'osservanza delle regole che si assumono violate, venendo, pertanto, in rilievo la qualifica professionale del soggetto, la posizione funzionale nonché le specifiche competenze ed attribuzioni; in relazione a tali elementi potrà esigersi un maggior o minor grado di diligenza e perizia.

Inoltre per le SS.RR della Corte ( sentenza n. 66 del 1997) il significato della colpa grave deve porsi in rapporto diretto con la qualità dell'organizzazione amministrativa, nel senso che in organizzazioni di livello buono o ottimale la valutazione della gravità della colpa sarà corrispondentemente più rigorosa.

In tale occasione i giudici hanno affermato che non vanno sanzionati solo quei comportamenti che costituiscono macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio, ma la colpa va valutata in concreto in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno ed al principio di ragionevolezza, che è alla base della limitazione di responsabilità di cui trattasi, e che si collega alla necessità di garantire un più sollecito ed efficiente svolgimento dell'azione amministrativa.

Effettua un particolare approfondimento sulla questione la sentenza delle SS.RR della Corte n. 56 del 1997, che, pur partendo dalla usuale affermazione che la colpa grave consiste nella evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o di regole di condotta – che si concretizza nell'inosservanza di quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto, in una marchiana imperizia o una irrazionale imprudenza – indica come connotazioni di tale trasgressione:

- che sia ex ante astrattamente riconoscibile per dovere professionale di ufficio;
- che non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito di ufficio;
- che nel caso di potenziale e particolare pericolosità delle funzioni esercitate dal soggetto, questo non si sia attenuto all'obbligo di usare il massimo della cautela e dell'attenzione;
- che nel caso di illecito che si concreti in comportamento omissivo, questo sia pervicace ed ingiustificato, tale da rendere ostensiva la volontà del soggetto di disinteressarsi deliberatamente di adempimenti che gli fanno carico.

Significativo è il fatto che nella sentenza si precisi che non ogni comportamento censurabile può integrare gli estremi della colpa grave, ma soltanto quello contraddistinto da precisi elementi che vanno accertati caso per caso.

Può citarsi, infine, la sentenza, n. 178 del 1999 della I sez. giur., laddove afferma che, per la valutazione della colpa grave, "si tratta di procedere all'analisi, sulla base degli atti di causa, della condotta del soggetto nel contesto in cui è stata posta in essere, individuando i fatti e le circostanze influenti sul processo formativo e determinativo della volontà, interni ed esterni al soggetto stesso.....; a tal fine non è dubitabile che assumono rilevanza la situazione di fatto nella quale è stata posta in essere la condotta, costituita da tutti quegli elementi che abbiano variamente condizionato la volontà dell'agente.....".



## PROTEZIONE SALUTE

La polizza rimborso spese mediche  
per grandi interventi chirurgici e  
gravi malattie

**Massimale per persona  
€ 1.500.000,00**

**Premio mensile a partire da 3,33 euro/mese**

**4 forme di copertura ad un premio  
unico ed esclusivo per gli iscritti SIULP**

**1 - Ricovero per grandi interventi chirurgici**



**2 - Ricovero per grave malattia (con  
intervento chirurgico, senza intervento  
chirurgico, con intervento chirurgico  
ambulatoriale)**

**3 - Ricovero per malattia oncologica**

**4 - Ospedalizzazione domiciliare**

**U**na parte  
della tua  
**S**erenità  
**N**asce **Q**ui

In collaborazione con

 **Cardellicchio**  
Assicurazioni

**CARIGE ASSICURAZIONI**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo  
Informativo disponibile presso l'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni  
Roma via Boncompagni 93 - telefono +39 06 4274 3018 / +39 06 4202 0880

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### **CESSIONE DEL QUINTO**

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### **PRESTITI PENSIONATI**

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### **PRESTITO CON DELEGA**

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### **PRESTITI PERSONALI**

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### **EUROCCS CARD**

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde  
**800 754445**

[www.euroccs.it](http://www.euroccs.it)



L'unica società **SIULP**  
FINANZIARIA  
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti Per Passione



**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria distaccati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.euroccs.it](http://www.euroccs.it). Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifit SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



**EUROCCS**  
FINANZIAMENTI